

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione del Dipartimento
delle Entrate Direzione Generale
del Veneto sezione distaccata di
Treviso n°5729/RC del 12/07/1999
Imposta di Bollo € 32,00

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. **32643** -----

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1 - Decreto Ministeriale 30.12.02)-----

Con il presente contratto,-----

la sig.ra **Serena Mussato** (c.f. MSSSRN38D61G229T), nata a Paese (TV) il 21.4.1938, residente in Mogliano Veneto (TV) - Galleria Avogadro n. 13 int. 3, di seguito denominata "*locatore*";

-----concede in locazione-----

al **Comune di Mogliano Veneto** (c.f. 00565860269), con sede in Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti n. 8, nel presente atto rappresentato dalla dott.ssa Rita Corbanese nata a Vittorio Veneto (TV) il 26/01/1958, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267-----

"*conduttore*"; -----

che accetta, l'unità immobiliare sita in **Mogliano Veneto, via Gris n. 11/B - int. 2**, così catastalmente descritta, anche ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del D.L. 11/7/1992, n. 333 convertito dalla L. 8/8/1992 n. 359: -----

Comune di Mogliano N.C.E.U., Foglio D/6, Particella 23, Sub 71, Nat. A2, Classe 3, Cons. 7 vani;-----

codice fiscale del locatore MSSSRN38D61G229T.

-----**Premesso che**-----

Serena Mussato

- il Comune di Mogliano Veneto, in adesione a quanto previsto dalla Legge n. 457 del 1978 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 10 del 1996, per venire incontro all'emergenza abitativa transitoria di alcuni nuclei familiari di propri cittadini residenti, non avendo sufficienti immobili di proprietà da destinare a tale finalità, ha provveduto a locare delle abitazioni da privati;-----

- per far fronte a tale necessità, in data 24.6.2008, la sig.ra Serena Mussato ha concesso in locazione al Comune di Mogliano Veneto l'immobile sopra identificato dall'1.6.2008 al 31.5.2012, con contratto rubricato al Repertorio n. 4104 del Comune, registrato in data 26.6.08 presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso;-----


- il Comune di Mogliano Veneto ha concesso in uso l'immobile di proprietà della sig.ra Mussato al sig. Trifon Miho, per andare incontro all'emergenza abitativa del medesimo e del relativo nucleo familiare; -----

- nonostante fosse cessato lo stato transitorio di necessità del sig. Trifon, lo stesso non ha provveduto alla liberazione dell'immobile concesso in uso, occupandolo anche dopo la scadenza del contratto di locazione sottoscritto tra il Comune e la sig.ra Mussato;-----

- il Comune di Mogliano Veneto ha promosso un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Treviso (R.G. 4617/2012 – G.I. dott.ssa Di Tullio) per ottenere la liberazione dell'immobile da parte dell'assegnatario;-----

- le parti hanno sottoscritto in data 15/11/2012 un contratto di locazione di natura transitoria prot. n. 32226 della durata di un anno

Serena Mussato



e scaduto in data 31/10/2013-----

- vi è la necessità tra le parti di rinnovare il contratto di locazione già stipulato in data 15/11/2012 per il periodo utile al Comune a provvedere alla liberazione dell'immobile, stimato in 1 (un) anno.---

Tutto ciò premesso, la locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:-----

ART. 1-----

Durata. Il contratto è stipulato per la durata di 12 (dodici) mesi dall'1/11/2013 al 31/10/2014, (prorogabile fino alla conclusione dell'azione giudiziaria alle medesime condizioni) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

ART. 2-----

Esigenze del conduttore. Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il Comune di Mogliano Veneto ha l'esigenza di liberare l'immobile concesso in uso al sig. Trifon per poter restituire il medesimo alla proprietaria. Il contratto viene quindi stipulato limitatamente al periodo necessario, stimato in un anno, a concludere l'azione giudiziaria intrapresa dal Comune e ad ottenere l'effettiva liberazione dell'immobile locato.-----

ART. 3-----

Canone. Il canone di locazione è convenuto in Euro 8.400,00.= (ottomilaquattrocento/00) annui, pari a Euro 700,00 mensili da pagarsi a mezzo di bonifico bancario con le seguenti scadenze:-----

- anno 2013 (novembre - dicembre) entro dicembre 2013;-----
- anno 2014 (gennaio - ottobre) entro febbraio 2014; -----

ATA
veneto
Trifon

In caso di cessazione anticipata, così come indicato all'art. 7 ,il locatore si impegna a restituire i canoni per i mesi non goduti .-----

Il canone anzidetto non sarà aggiornato nel corso dell'anno di esecuzione del presente contratto-----

ART. 4-----

Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 431/98. Le spese per i consumi di acqua, luce, gas e condominiali fanno carico all'assegnatario del bene, sig. Trifon. Ove lo stesso non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla relativa richiesta scritta, provvederà il conduttore al tempestivo pagamento di quanto dovuto, con successivo diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.-----

ART. 5-----

Spese di bollo e registrazione. Le spese di bollo e registrazione del presente contratto faranno carico alle parti nella misura del 50 % ciascuna. Il conduttore provvederà alla registrazione del contratto dandone comunicazione al locatore il quale provvederà al pagamento della parte di sua spettanza. -----

ART. 6-----

Uso. La parte conduttrice si obbliga ad usare la cosa locata per i propri fini, ed in particolare ad utilizzare l'immobile locato per la sistemazione abitativa transitoria di nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa. Farà capo alla parte conduttrice ogni obbligo di cui all'art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito con modificazioni

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "L. Trifon" or similar.

nella L. 18.5.78 n. 191, in relazione alla cessione in uso sopra prevista.-----

ART. 7-----

Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto. In particolar modo, si precisa che il presente contratto cesserà ogni effetto non appena il Comune di Mogliano avrà ottenuto la liberazione effettiva dell'immobile locato da parte dell'assegnatario. Non appena detta condizione si sarà verificata, quindi, il conduttore sarà obbligato unicamente al pagamento del canone relativo mese in corso alla data della liberazione del bene ed alla conclusione di detta mensilità il contratto si risolverà di diritto.

ART. 8-----


Restituzione. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, già in data 1.6.2008, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il deperimento d'uso.-----

ART. 9-----

Varie. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle L. n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della L. 431/98.-----

A mente dell'art. 1342, secondo comma del Codice Civile le parti

Stipulato




specificamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 del presente contratto.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Mogliano Veneto 07 NOV. 2013

Il locatore:

Sig.ra Serena Mussato



Il conduttore:

Comune di Mogliano Veneto

Il Dirigente

Dot.ssa Rita Corbani





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVISO

Leg. n. _____ art. 1311

Importo _____ 168,00

PER IL DIRIGENTE: IL DIRIGENTE

